



Iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese della notizia che l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) è revocato ovvero scaduto ovvero non univoco.  
Comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 2190 del codice civile effettuata ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990.

## II Conservatore del Registro delle Imprese

- Considerato che le imprese iscritte nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC che, con automatismi informatici, contestualmente popola l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata [INI PEC]) sulla base di quanto previsto dal combinato disposto delle sotto elencate fonti normative e regolamentari:
  - l'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (“CAD” – “Codice dell'Amministrazione Digitale”) che sancisce la creazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, a partire dagli elenchi di indirizzi PEC già registrati presso il Registro delle Imprese e gli Ordini o Collegi professionali di appartenenza dei singoli professionisti, come previsto dall'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185;
  - l'art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
  - la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015) che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi P.E.C. revocati, non attivi o non univoci debbano essere “cancellati” dal Registro delle Imprese (con la direttiva, infatti, i ministeri concertanti dispongono a carico dell'ufficio una verifica, con cadenza bimestrale e con modalità automatizzate, dello stato delle caselle P.E.C. iscritte).
- Visto che i Ministeri concertanti indicano, con la direttiva sopra richiamata, le condizioni di legittimità per l'iscrizione e per la permanenza nella banca dati del Registro delle Imprese dell'indirizzo P.E.C. dell'impresa prevedendo che i soggetti tenuti devono iscrivere al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) che deve presentare le seguenti caratteristiche:
  - essere “**valido**” e cioè integrare tutti i requisiti tecnici e di esistenze previsti dalle specifiche tecniche (non sono validi ad esempio gli indirizzi CEC-PAC meglio conosciuti come “**PEC del cittadino**”);



- essere “**nella titolarità esclusiva**” dell’impresa;
  - essere **univoco** (ovvero non può essere condiviso con altri soggetti);
  - la casella collegata all’indirizzo P.E.C. deve **essere attiva** al momento dell’iscrizione e deve **rimanere attiva** per l’intera vita dell’impresa.
- Considerato che l’accertamento delle predette condizioni rientra tra i controlli che l’ufficio del Registro delle Imprese deve effettuare ai sensi dell’art. 11 del DPR n. 581/95 ed ai sensi degli articoli 2190 e 2191 del codice civile;
  - ribadito che la direttiva prevede l’obbligo per l’impresa di mantenere attivo il proprio indirizzo P.E.C. anche dopo l’iscrizione nel Registro delle Imprese e conseguentemente impone all’ufficio del Registro delle Imprese di verificare (con modalità automatizzate e periodicità almeno bimestrale) “*se le caselle di posta elettronica certificata relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso sono attive*” e prosegue affermando che “*In caso negativo l’ufficio invita l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica ....*”;
  - valutato che nel caso in cui un indirizzo PEC non è più attivo (pur essendolo stato in occasione dell’iscrizione) o anche non più riconducibile all’impresa, ovvero presenti altra criticità che lo rende inservibile (come ad esempio nel caso in cui sia contemporaneamente iscritto su più imprese) va attivato il procedimento di cui all’art. 2190 del codice civile che consente di iscrivere nella posizione dell’impresa l’informazione che la casella PEC è “invalida” espungendola dalla posizione dell’impresa;
  - considerato che detto procedimento viene avviato con il preventivo invito all’impresa (come prevede l’art. 2190 c.c.) a richiedere l’iscrizione una nuova casella P.E.C.;
  - appurato che, per quanto attiene alla necessità di procedere preventivamente ad invitare l’impresa ad iscrivere una P.E.C. valida, risultano numerosissimi i casi in cui le P.E.C. iscritte nel Registro Imprese sono non più attive, ovvero non univoche, o che presentano altre criticità tali da vanificare lo scopo della norma che impone l’iscrizione delle stesse nel Registro Imprese;
  - elaborato, con il concorso dei servizi informatici di riferimento, anche mediante operazioni di incrocio dei dati del Registro con il data base INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it/>), l’elenco delle imprese con sede iscritta presso il Registro delle Imprese di Ascoli Piceno a cui risultano associati indirizzi P.E.C. che sono risultati non validi in quanto:
    - revocati per mancato rinnovo o altro motivo;
    - anomali in quanto sintatticamente non corretti;



- inesistenti a causa del dominio non convenzionato e/o non riconosciuto;
- non univoci in quanto assegnati a più imprese;
- non univoci in quanto assegnati a più imprese e anche iscritti all'indice INI – PEC come indirizzi appartenenti a professionisti;
- considerato l'elevato numero di caselle PEC contenute nell'elenco;
- ritenuto di non dover far ricorso alle modalità ordinarie di notificazione (raccomandata A.R.) in quanto tale modalità si renderebbe necessaria solo a causa dell'impossibilità di provvedervi via PEC (come previsto dalle norme in vigore che impongono solo comunicazioni telematiche tra amministrazioni pubbliche e imprese - art. 5 bis del D. L.vo n. 82/2005 CAD), impossibilità imputabile all'inadempimento da parte della stessa impresa/società che ha omesso di comunicare l'aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- letto l'art. 8 della legge 241/1990 il quale stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;
- considerato che la norma possa trovare applicazione anche nel procedimento amministrativo di cui all'art. 2190 c.c. in quanto l'avviso di avvio del procedimento è di identico contenuto per tutti i numerosi destinatari (imprese individuali e collettive) che versano nella stessa situazione di irregolarità stante;
- valutato che la notificazione personale risulta particolarmente “gravosa” sia per quanto attiene alle attività materiali che richiederebbe sia per quanto attiene agli oneri economici conseguenti che sarebbero causa di un ingiustificato aumento dei costi per consumi intermedi che graverebbe sull'ente camerale;
- vista la comunicazione inviata al Giudice del Registro delle Imprese con nota n. 2322/U del 06/03/2018 e preso atto della Sua condivisione dei contenuti della stessa;
- vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione sul sito istituzionale e dato atto che l'albo camerale è “*on line*”, consultabile nell'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Ascoli Piceno;

## **dispone**

- di stabilire, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990:



- che la notificazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 2190 c.c. avvenga mediante la pubblicazione all'albo “*on line*” della Camera di Commercio per 15 giorni consecutivi dell'invito ad adempiere;
- che decorso il termine di cui sopra l'avviso sarà da ritenersi, pertanto, notificato;
- che il termine per effettuare l'adempimento viene fissato in 30 giorni a decorrere dalla data dell'avvenuta notifica;
- di allegare sotto la lettera “A” l'elenco delle imprese individuali e collettive, elaborato con modalità automatizzate alla data del 28/02/2018, che risultano avere iscritto nella propria posizione Registro Imprese un indirizzo PEC invalido in quanto:
  - revocato per mancato rinnovo o altro motivo;
  - anomalo perché sintatticamente non corretto;
  - inesistente a causa del dominio non convenzionato e/o non riconosciuto;
  - non univoco in quanto assegnato a più imprese;
  - non univoco in quanto assegnato a più imprese e anche iscritto all'indice INI – PEC come indirizzo appartenente a professionista;

### **invita**

- le imprese elencate nell'allegato “A”, ai sensi dell'art. 2190 c.c., a comunicare al Registro Imprese un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'albo camerale “*on line*” (consultabile accedendo al sito internet istituzionale della Camera di Commercio all'indirizzo [www.ap.camcom.gov.it](http://www.ap.camcom.gov.it));

### **avvisa**

- che l'amministrazione competente è la Camera di Commercio di Ascoli Piceno;
- che l'oggetto del procedimento promosso è l'iscrizione nella posizione dell'impresa dell'informazione che la casella PEC è “invalida” con conseguente espunzione della stessa dalla posizione dell'impresa;
- che le modalità per rimuovere le irregolarità riscontrate consistono nella presentazione di una comunicazione unica telematica, esente da bollo e diritto di segreteria, sottoscritta con firma



digitale del soggetto legittimato con la quale si chiede l'iscrizione di un nuovo indirizzo PEC valido ed attivo;

- che le imprese che non avranno provveduto ad effettuare la comunicazione richiesta saranno segnalate al Giudice del Registro presso il Tribunale di Ascoli Piceno per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 2190 c.c.;
- che l'unità organizzativa competente alla trattazione del procedimento è l'ufficio del Registro delle Imprese;
- che responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Antonio Capriotti;

### dispone inoltre

- che il presente provvedimento e il citato allegato "A" sono pubblicati, ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69, nell'albo camerale "on line" consultabile accedendo al sito internet istituzionale della Camera di Commercio all'indirizzo [www.ap.camcom.gov.it](http://www.ap.camcom.gov.it);
- che i contenuti del presente provvedimento siano diramati anche attraverso gli ordinari canali di diffusione delle informazioni inerenti il funzionamento del Registro delle Imprese di seguito elencati:
  - pubblicazione nel portale Registro Imprese del sito internet istituzionale, sezione "**Posta Elettronica Certificata/Cancellazione PEC non valide**" raggiungibile al seguente link: <https://www.ap.camcom.gov.it/default.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&idinformazione=46438>
  - la pubblicazione nella sezione "news" del sito istituzionale;
  - diramazione della "newsletter" camerale;
  - comunicazione puntuale mediante PEC da far pervenire alle sedi degli ordini professionali interessati e delle associazioni di categoria degli imprenditori.

Ascoli Piceno, li 29 marzo 2018

Il Capo Servizio  
**Antonio Capriotti**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005

Il Conservatore  
**Fabrizio Schiavoni**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005